



acceptis a  
leat fax et  
dux arduis a  
contempnen  
pari fupptiofo  
cofoname cu  
fax arduofuob  
fe orque un  
fferau dicit  
quod manu  
cu pteone  
quo pteone  
que regi  
the pro fu

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

# Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari (LM-9)

Anno accademico 2023-2024

## ARTICOLO 1

### Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree Magistrali in LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche *di cui al D.M. 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155)*.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari, di seguito indicato CLM, ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari, di seguito indicato con CCLM, cui sono demandati gli obblighi derivanti dall'articolo 11<sup>1</sup>, commi da 1 a 3, del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento Didattico di Dipartimento disciplina l'organizzazione didattica del CLM per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CLM, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il presente regolamento è annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla **coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione**.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono, di norma, quelle del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e di Biogem, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

## ARTICOLO 2

### Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi specifici del CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari sono reperibili all'indirizzo:

<https://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>

Il percorso formativo offerto dal CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è inteso per la formazione di figure professionali in grado di operare:

- in contesti industriali caratterizzati dalla produzione/utilizzo di numerose categorie di prodotti ricadenti nell'ambito delle biotecnologie genetiche e molecolari: ad esempio le industrie farmaceutiche e biomediche;
- in contesti ospedalieri e laboratori diagnostici di supporto alla medicina di precisione
- in laboratori di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, nei campi delle Biotecnologie applicate.

### **ARTICOLO 3**

#### **Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari devono avere conseguito la laurea, il diploma universitario di durata triennale o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono avere i requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione, di cui ai successivi commi 2 e 3, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative. Gli studenti devono, altresì, avere una conoscenza della lingua Inglese di livello B1.
2. Possono iscriversi al CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - a) studenti in possesso di Laurea di Triennale in Biotecnologie (L2), in Scienze Biologiche (L-13) e Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L-29).
  - b) studenti di altro corso di studio triennale che abbiano superato con esito positivo insegnamenti ricadenti nei macrosettori Biochimica Generale, Biologia Molecolare, Biologia Applicata, Genetica, Fondamenti delle scienze chimiche, Chimica inorganica e Chimica Organica nella misura di 6 cfu, ciascuno.
  - c) laureati di 1° livello o altro titolo equipollente ritenuto idoneo in base alla normativa vigente che nel loro curriculum di studi abbiano acquisito un numero di CFU almeno pari ai minimi tabellari previsti per gli ambiti disciplinari delle attività formative della Classe L-2 ed L-13.
3. Il CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari non è ad accesso programmato.
4. L'ammissione al corso è automatica per gli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello con una votazione pari o superiore a 99/110. Per gli studenti che abbiano conseguito la laurea con una votazione inferiore a 99/110, l'ammissione sarà possibile dopo essere risultati idonei ad un colloquio per la verifica dell'adeguatezza della preparazione che prevede la risposta a specifici quesiti. Il requisito di idoneità per ciascuno ambito disciplinare è fissato in un terzo di risposte esatte rispetto ai quesiti erogati durante il colloquio. Il colloquio

avverrà alla presenza di una Commissione designata dal Direttore del DST composta da 3 componenti del CLM.

5. Gli studenti stranieri/internazionali per l'immatricolazione sono soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e di una conoscenza della lingua Inglese di livello B1. Le *“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia”* sono definite annualmente dal Ministero e pubblicate all'url: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

## ARTICOLO 4

### Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento degli studenti di Ateneo.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i

Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.

## ARTICOLO 5

### Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il piano di studio è reperibile all'indirizzo <https://www.dstunisannio.it/sites/default/files/2023-05/PROGRAMMATA-LM%20BIOTEC%20GEN%20E%20MOL.pdf>, nella sezione didattica programmata, così come le informazioni relative agli insegnamenti e relativi docenti, oppure all'indirizzo <https://dstunisannio.it/sites/default/files/2023-05/BIOTECNOLOGIE%20GENETICHE%20E%20MOLECOLARI%20LM9pdf.pdf>

## ARTICOLO 6

## Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in n. 2 periodi didattici, approvato dal CCLM e pubblicato nel Manifesto degli studi reperibile all'indirizzo (<http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-magistrale-biotecnologiegenetiche-e-molecolari.html>), nella sezione didattica erogata. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CLM viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro dello studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione frontale, esercitazione, laboratorio) , tirocinio e altre attività previste dall'Ordinamento didattico e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Ogni CFU equivale ad 8 ore di lezione frontale o 10 ore di esercitazioni. Per il Tirocinio curriculare il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di laboratorio dedicate alla preparazione della prova finale. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.

In relazione a questo punto si specifica che:

a) Lo studente deve presentare una domanda di tirocinio da svolgere presso un laboario del DST o estermo finalizzato alla preparazione della tesi ( prova finale), nella quale devono essere esplicitati, in ordine di preferenza, almeno 2 laboratori e/o discipline in cui espletare l'attività. Il Presidente del CLM, tenendo conto delle preferenze espresse dallo studente, nei limiti di disponibilità della struttura laboratoriale e del carico didattico del docente di riferimento, procederà all'assegnazione. Nel caso in cui questa non possa aver luogo secondo quanto preferenzialmente indicato dallo studente, il Presidente del CLM inviterà, anche per brevi vie, quest'ultimo ad esprimere una ulteriore preferenza.

b) La modulistica, scadenze, e i verbali di assegnazione dei tirocini sono rinvenibile all'indirizzo <http://www.dstunisannio.it/it/tirocinio.html>

4. Il CLM, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal CLM e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente ad esso afferente. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati di volta in volta.

## ARTICOLO 7

## Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Ogni attività formativa è seguita da un esame. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Le attività formative articolate in moduli danno luogo a una valutazione finale del profitto unitaria e collegiale. Ai fini della valutazione di profitto, i docenti possono tenere conto di colloqui e/o prove in itinere ai sensi dell'art. 27 comma 2 del RDA. In tale evenienza essi devono esplicitare questa modalità nel paragrafo "Modalità di verifica dell'apprendimento" (ESSE3/"Offerta didattica"/"Attività didattiche"/"Peculiarità"/"Modalità di verifica dell'apprendimento") corrispondente all'insegnamento.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: prova orale e/o prova scritta ( test con domande a risposta libera o a scelta multipla) o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nelle schede di ciascun insegnamento prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

All'interno delle sedute ordinarie e straordinarie di esame, i titolari degli insegnamenti possono programmare appelli speciali di esame riservati a: a) studentesse in maternità, b) studenti-genitori con figli di età non superiore a cinque anni; c) studenti disabili. Gli alunni con disabilità potranno sostenere le prove finalizzate alla valutazione del rendimento e allo svolgimento di esami con l'uso degli ausili loro necessari inclusi mezzi tecnici, in relazione alla tipologia di handicap, in base alle indicazioni degli organi competenti di Ateneo reperibili al link:

<https://www.unisannio.it/it/seroizi/diversamente-abili>

4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede non meno di sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico come prescritto all'art.16 comma 3 del RDD
6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è pubblicato ai sensi dell'art.13 commi 1 e 2 del RDD, ed è rinvenibile aai seguenti indirizzi:

<http://www.dstunisannio.it/it/orario-corsi.html>

<http://www.dstunisannio.it/it/calendario-esami-aa-20192020-tutti-i-corsi-di-studio.html>

oppure all'indirizzo <https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do>

7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione secondo quanto

prescritto all'art.16 comma 5 del RDD. In ogni caso, le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere anticipate.

8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello viene comunque registrata. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOL (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>)

9. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

10. Lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova di esame, fermo restando il giudizio della commissione, nonché a prendere visione della prova di esame, se documentata, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prova.

11. Ove previste, le prove scritte degli appelli espletati sono messe a disposizione degli studenti, corredate delle soluzioni.

## ARTICOLO 8

### Prova finale

1. Per la prova finale, è prevista una tesi sperimentale originale condotta dallo studente sotto la guida di un docente, appartenente al CLM, che svolge la funzione di **relatore** della dissertazione. Se la tesi è svolta sotto la guida di un docente non appartenente al CLM, un suo membro svolgerà il ruolo di **Relatore**, mentre il docente esterno svolgerà il ruolo di **Correlatore**. Nel caso di tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi svolto nell'ambito di un programma di mobilità internazionale (es. Erasmus) sarà nominato un Relatore interno tra i docenti del CLM ed il tutor dell'Istituzione estera ospitante sarà indicato come Correlatore dell'elaborato di tesi. La tesi dovrà essere presentata in forma scritta, in lingua inglese, e la successiva discussione orale e pubblica dell'elaborato avrà luogo di fronte ad una commissione a tal fine nominata e potrà essere sostenuta in italiano o inglese. 2. L'obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento di carattere biologico, oralmente e per iscritto, con chiarezza e padronanza. La discussione dell'elaborato scritto (Tesi di Laurea Magistrale) avverrà mediante una presentazione multimediale. Sia nell'elaborato di tesi che nella presentazione multimediale è necessario che emerga chiaramente il ruolo svolto dallo studente nello svolgimento del lavoro di tesi sperimentale.

3. La valutazione della prova finale è in centodieci-esimi. La commissione, con valutazione unanime, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato sono pubblici.

Il voto finale è dato dalla somma del voto di riferimento e dei voti premiali secondo i seguenti criteri:

- eccellenza della carriera accademica dello studente (lodi ( almeno 2) , fino a un massimo di 1 punto);
- completamento degli studi entro il periodo previsto (fino a un massimo di 2 punti);
- partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino a un massimo di 1 punto);
- qualità dell'elaborato finale e dell'esposizione (fino a un massimo di 7 punti).

La lode è conferita se sussiste l'unanimità della commissione dei componenti della seduta di laurea ed il parere favorevole di un **Controrelatore**, designato dal Presidente del CLM , agli studenti che abbiano un voto di partenza di almeno 104.

La richiesta dell'assegnazione del Controrelatore deve essere inviata dal Relatore al Presidente del CLM almeno quindici giorni prima della seduta di laurea e deve indicare il nome dello studente, il numero di matricola, il titolo della tesi ed il voto di partenza , eventuali correlatori.

## **ARTICOLO 9**

### **Propedeuticità, Obblighi di frequenza**

1. Non sono previste propedeuticità.
2. Per ciascun insegnamento, la frequenza alle attività di lezione frontale in aula non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria. La frequenza alle attività di laboratorio almeno pari al 70% delle ore di attività didattica assistita in laboratorio è necessaria allo Studente per sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU.
3. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni attraverso la Guida OnLine disponibile al seguente link (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>).

## **ARTICOLO 10**

### **Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il CLM propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute da studenti in altro corso di studio ovvero in un'altra Università, il CLM convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Si sottolinea che l'iscrizione conseguente ad una procedura di passaggio sarà possibile nel rispetto dei requisiti riportati nell'articolo 3 .



Le Certificazioni di competenza linguistica non si considerano convalidabili e non sono sostitutive dell'insegnamento di lingua inglese.

1. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale o conseguiti in altre attività formative possono essere riconosciuti come attività a scelta libera dello studente purché giudicati coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio dal CLM. Per gli esami eccedenti i limiti, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 50% crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente» solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (ERASMUS) dovrà fare riferimento al regolamento didattico del Dipartimento DST (disponibile sul sito web di Ateneo).

I crediti formativi universitari acquisiti dallo studente nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca all'estero sono riconosciuti dal CLM sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione della coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività sostenute all'estero con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- b) non ripetizione di attività formative già svolte.

Il riconoscimento è effettuato, perseguendo la finalità di favorire la mobilità degli studenti, fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico-disciplinari e della tipologia delle attività formative.

3. Il CLM delibera secondo i criteri di cui al presente articolo anche sul riconoscimento di carriere universitarie di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario.

## **ARTICOLO 11**

### **Docenti**

1. I Docenti del Corso di Studio ed i relativi settori sono indicati in

<http://www.dstunisannio.it/it/corsodi-laurea/laurea-magistrale-biotecnologie-genetiche-e-molecolari.html>).

## **ARTICOLO 12**

### **Orientamento e Tutorato**

1. Il CLM può organizzare attività di orientamento e tutorato in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo e con quanto attuato in ambito dipartimentale. L'attività di orientamento è svolta dai docenti del corso in sintonia con le indicazioni del Dipartimento di Scienze e Tecnologie [https://off270.miur.it/off270/sua23/riepilogo.php?ID\\_RAD=1592683&user=ATESADSCI&vis\\_pdf=&user=ATESADSCI#3](https://off270.miur.it/off270/sua23/riepilogo.php?ID_RAD=1592683&user=ATESADSCI&vis_pdf=&user=ATESADSCI#3)

2. Il tutorato è un'attività espletata dai docenti all'uopo individuati durante tutto l'anno accademico.

3. I docenti si rendono disponibili di norma nella tempistica indicata nell'orario di ricevimento, salvo specifiche esigenze di carattere lavorativo degli studenti. In tale evenienza, il docente concorderà un orario con lo studente, includendo anche modalità telematiche.
4. L'elenco dei docenti tutor è rinvenibile alla pagina [https://off270.miur.it/off270/sua23/riepilogo.php?ID\\_RAD=1592683&user=ATESADSCI&vis\\_pdf=&user=ATESADSCI#3](https://off270.miur.it/off270/sua23/riepilogo.php?ID_RAD=1592683&user=ATESADSCI&vis_pdf=&user=ATESADSCI#3)
5. Il tutorato riguarda temi di
  - organizzazione delle attività di studio e successione degli esami di profitto;
  - selezione degli insegnamenti a scelta;
  - scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale;
  - particolari difficoltà che lo studente possa incontrare nel corso della propria carriera universitaria, anche relative a uno specifico insegnamento;
  - decisioni sulla prosecuzione del percorso di studio, una volta conseguita la Laurea triennale;
  - altre problematiche che lo studente potrebbe incontrare nel corso della propria carriera e che ritiene utile discutere con un docente.

Non sono di competenza dei tutor i problemi inerenti specifici argomenti trattati nei singoli corsi di lezioni. Questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

6. Il Consiglio di Corso di Laurea, per gli studenti con esigenze specifiche ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. In totale sinergia con gli uffici preposti di Ateneo, a disposizione degli allievi potranno essere messi a disposizione sussidi didattici e tecnici specifici ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato. Indicazioni specifiche sono rinvenibili sul sito web di Ateneo: <https://www.unisannio.it/it/servizi/diversamente-abili>, e sul sito Web del Dipartimento <http://www.dstunisannio.it/it/diversamente-abili.html>.
7. Il Consiglio di Corso di laurea prevede attività di supporto e strumenti didattici flessibili per studenti di diversa tipologia (es. fuori sede, studenti stranieri ,lavoratori,..)nel rispetto dei vincoli dell'obbligo della frequenza .

### **ARTICOLO 13**

#### **Modifiche al regolamento e rinvii**

1. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".ed è emanato con Decreto Rettorale (Articolo 6, comma 2 e articolo 7, comma 2 dello Statuto)
2. I regolamenti dei Corsi di Studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

3. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e al Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Norme transitorie**

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del CLM in Biotecnologie Genetiche e Molecolari siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CLM determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.